



COMUNE DI SIENA

**Regolamento dell'Imposta di Soggiorno
nel Comune di Siena**
(testo vigente dal 1.1.2019)

Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 172 del 15/11/2018

INDICE

- Articolo 1 - Istituzione dell'imposta
- Articolo 2 - Presupposto dell'imposta
- Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari
- Articolo 4 – Esenzioni
- Articolo 5 - Misura dell'imposta
- Articolo 6 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
- Articolo 7 - Versamento dell'imposta
- Articolo 8 - Controllo e accertamento imposta
- Articolo 9 - Sanzioni amministrative
- Articolo 10 - Riscossione coattiva
- Articolo 11 – Rimborsi e interessi
- Articolo 12 - Importi minimi per versamenti e rimborsi
- Articolo 13 – Contenzioso
- Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 - Istituzione dell'imposta

- 1) E' istituita nel Comune di Siena l'imposta di soggiorno al fine di finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
- 2) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997, disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Siena ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 e nel rispetto delle disposizioni nazionali che disciplinano il tributo.
- 3) La Giunta Comunale assicura la comunicazione dell'utilizzo del gettito dell'imposta attraverso gli strumenti previsti dalle norme sulla contabilità degli enti locali.

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta

- 1) Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive situate nel Comune di Siena, come definite dalle normative regionali in materia di turismo e di attività agrituristiche.
- 2) Tra le strutture ricettive sono ricompresi anche gli alloggi destinati a locazioni ad uso turistico, affitto turistico previsti dall'art. 1 comma 2 lett. c) della Legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3) Nelle disposizioni contenute negli articoli seguenti si intende per gestore della struttura ricettiva anche il locatario di alloggi per locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con Legge 21.06.2017 n. 96.

Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

- 1) Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
- 2) Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Siena
- 3) I gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare tenuti alla riscossione e al riversamento dell'imposta potranno definire le modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi con atto convenzionale concordato con il Comune di Siena.
- 4) Il gestore della struttura ricettiva o del portale telematico, quale agente contabile di fatto, è tenuto alla presentazione al Comune di Siena del conto della gestione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.”

Articolo 4 – Esenzioni

- 1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del 12° anno di età;
 - b) coloro che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale o comuni confinanti;
 - c) soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale o comuni confinanti, in ragione di due accompagnatori per paziente per il periodo interessato dalla degenza. L'esenzione si estende o al giorno successivo alla data delle dimissioni o al giorno antecedente alla data di inizio di permanenza nella struttura sanitaria;
 - d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, più un accompagnatore;
 - e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati delle Agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
 - f) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Siena;
 - g) gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco e agli operatori della Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire nella nostra città per esigenze di servizio;
 - h) il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - i) gli studenti iscritti a Scuole secondarie di secondo grado e alle Università aventi sede in Siena che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale.

Articolo 5 - Misura dell'imposta

- 1) L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2, secondo i criteri fissati dalla vigente normativa.
- 2) La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale entro la misura massima stabilita dalla legge. Con lo stesso provvedimento possono essere previste esenzioni legate a particolari periodi di scarsa affluenza turistica, secondo il criterio della destagionalizzazione dei flussi turistici.
- 3) L'imposta è applicata fino ad un massimo di quattro pernottamenti, anche non continuativi, nel mese solare nella stessa struttura ricettiva.

Articolo 6 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

- 1) I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Siena sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni di imposta, tenendo conto del materiale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, nonché di richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.

- 2) Nel caso in cui il cliente, quale soggetto passivo di imposta, rifiuti il pagamento, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare apposito modulo di rifiuto allo stesso e a trasmetterlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale.
- 3) Il gestore della struttura ricettiva dichiara mensilmente al Servizio Tributi del Comune entro 16 giorni dalla fine di ciascun mese, il numero di coloro che hanno pernottato nel mese nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti.
- 4) la dichiarazione va trasmessa con apposita procedura telematica secondo le modalità approvate con determinazione del competente dirigente comunale o, in caso di impossibilità, su supporto cartaceo avente le stesse caratteristiche. La dichiarazione va presentata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura.
- 5) I soggetti suindicati devono altresì presentare, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e cioè entro il 30 gennaio di ciascun anno, al Servizio Tributi del Comune di Siena, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000, il conto di gestione redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (modello 21). Il conto della gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.
- 6) Il conto della gestione deve essere presentato esclusivamente in copia originale, debitamente compilata e sottoscritta dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, consegnandolo direttamente presso il Servizio Tributi oppure inviandolo tramite posta raccomandata, sempre in copia originale compilata e sottoscritta dal gestore e per chi è dotato di firma digitale, l'invio del Mod.21, sottoscritto con suddetta firma digitale, può essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
- 7) I gestori sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno per almeno 5 anni.
- 8) I gestori delle strutture ricettive, in concomitanza con l'inizio dell'attività devono richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

- 1) I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza e al successivo versamento al Comune di Siena.
- 2) Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Siena delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun mese solare:
 - a) mediante bonifico tramite il sistema bancario o pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale e le agenzie di credito convenzionate;

b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione dal Comune di Siena o altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale ed approvate con determinazione del Dirigente competente.

Articolo 8 - Controllo e accertamento imposta

- 1) Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6.
- 2) Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
- 3) Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
- 4) Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può:
 - a. invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con inviti a restituirli compilati e firmati.
 - c. effettuare sopralluoghi anche tramite gli agenti di polizia municipale.

Articolo 9 Sanzioni amministrative

- 1) Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n.473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
- 2) Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.471 del 1997.
- 3) Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione alle prescritte scadenze e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nella misura determinata dalla Giunta Comunale. Detta sanzione sarà irrogata per ogni mese in cui la dichiarazione sia stata omessa o resa in maniera incompleta e/o infedele: per le strutture che non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la dichiarazione per tutti i dodici mesi precedenti all'accertamento.

- 4) L'irrogazione delle sanzioni non esonera dal pagamento dell'imposta evasa. Al fine di quantificare l'importo dovuto gli uffici del Comune di Siena potranno svolgere tutte le attività accertative comprese quelle di cui alla Legge 296 del 27.12.2006, comma 179.
- 5) Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio di cui al comma precedente.
- 6) Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3 è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981 n.689.
- 7) La misura annua degli interessi è stabilita secondo il tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

- 1) Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, ai sensi della disciplina vigente.

Articolo 11 – Rimborsi e interessi

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla riscossione.
- 2) Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati anche nella dichiarazione di cui al precedente art. 6, le cui informazioni vanno integrate con specifica e dettagliata comunicazione al Comune.
- 3) Gli interessi di cui al comma 5 dell'art. 9, spettano per le somme oggetto di rimborso a decorrere dall'eseguito pagamento.

Articolo 12 - Importi minimi per versamenti e rimborsi

- 1) Nel rispetto della vigente normativa in materia, l'Ente non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva se l'importo dovuto, per ogni periodo di riferimento, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, si rilevi antieconomico rispetto alle spese da sostenere dall'Amministrazione per le attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione.

Articolo 13 – Contenzioso

- 1) Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali

- 1) Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge sull'ordinamento tributario ed in particolare l'art. 1 commi da 158 a 167 della Legge 27/12/2006 n. 296.